



# ISTITUTO "S. ANTONIO"- S.R.L

Tecnico Commerciale Indirizzo A.F.M. PARITARIO D. A. n°1059/XI del 13/12/2002

Sede sociale: Via S. Pietro, 155 – 95031 ADRANO (CT) Tel/Fax: 095-7604043; E-mail itcs\_antonio@tiscali.it

Pec: <u>istitutosantoniosrl@pec.it</u> Sito internet: <u>www.istitutosantantonio.it</u>
P. IVA: C.F./ 04346880877 Codice Meccanografico CTTD315003

Circolare n. 45 Adrano, 05/02/2022

Ai Docenti Agli Alunni Ai Genitori degli Alunni Al Personale ATA Sito Web - Sede -

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Ridefinizione modalità di gestione casi positività e quarantena in ambito scolastico (art. 6 D.L. 4 febbraio 2022 n. 5)

Con il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 29 del 4 febbraio 2022, sono state ridefinite le indicazioni sul trattamento dei casi di positività al COVID-19 e della relativa quarantena in ambito scolastico. Pertanto, con la presente si aggiornano integralmente le precedenti comunicazioni (circolari nn. 24 del 08.11.2021; 37 del 08.01.2022) e i protocolli già adottati dall'Istituto nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19.

## 1. ACCERTAMENTO DI UN CASO POSITIVO IN CLASSE

Con un caso di positività al COVID-19 in una classe le **attività didattiche proseguiranno** <u>in presenza per tutti gli studenti</u> con l'utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni.

#### 2. ACCERTAMEMTO DI DUE O PIU' CASI POSITIVI IN CLASSE

Con due casi di positività nella stessa classe si prevede:

- <u>Didattica in presenza:</u> per gli <u>alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario</u> e per gli <u>alunni guariti</u>, in entrambi i casi da meno di 120 giorni, e per gli <u>alunni con dose di richiamo</u> (*booster*) con l'utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni.

In caso di sintomi occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Le lezioni proseguiranno in presenza anche per gli <u>alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione</u> <u>della vaccinazione</u>, previa presentazione di un'apposita richiesta all'Istituto dell'alunno interessato (se maggiorenne) o dei genitori.

La dimostrazione dei suddetti requisiti è carico dell'alunno che, nel giorno successivo all'accertamento del secondo caso di positività in classe, produrrà all'Istituto un'autodichiarazione attestante di trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per il prosieguo dell'attività in presenza.

Per effetto dell'intervento legislativo, l'Istituto è tenuto alla **quotidiana verifica della certificazione verde** (Green Pass) mediante App "VerificaC19", nel rispetto della privacy.

- <u>Didattica Digitale Integrata:</u> per gli <u>alunni che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o che</u> <u>lo abbiamo concluso da più di 120 giorni e che non abbiamo effettuato la dose di richiamo</u> (*booster*); per gli <u>alunni che sono guariti da più di 120 giorni.</u>

La DDI sarà applicata per <u>5 giorni</u> coincidenti con il periodo di quarantena precauzionale che si conclude, al quinto giorno, con l'esito negativo di un tampone rapido o molecolare. L'alunno che rientra in classe dovrà indossare la mascherina FFP2 per i successivi cinque giorni al pari di quanto già attuato in classe nei cinque giorni precedenti dagli altri alunni.

#### 3. RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI NEGATIVIZZATI AL TEST RAPIDO/MOLECOLARE

Gli alunni che hanno completato il periodo di isolamento obbligatorio in quanto risultati positivi al COVID-19 potranno essere riammessi in classe mediante l'esibizione dell'esito negativo del tampone rapido o molecolare (senza certificazione medica) e la presentazione dell'autodichiarazione, secondo il modello già adottato dall'Istituto per le assenze pari o superiori a 5 giorni continuativi.

#### 4. AUTO-SORVEGLIANZA

Il regime precauzionale dell'auto-sorveglianza, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021, prevede quanto segue: "È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021).

Per i soggetti in auto-sorveglianza è prevista fino al 28.02.2022 (salvo proroghe) la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate a partire dal quinto giorno dell'avvenuto contatto con un caso di positività accertato.

## 5. VIGENZA DELLE ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Al di là di quanto previsto e normato dalle vigenti disposizioni, si rinvia al Regolamento COVID-19 adottato dall'Istituto segnatamente per le misure di contenimento del contagio quali: l'obbligatorietà dell'utilizzo della mascherina (preferibilmente FFP2) per l'accesso e per l'intera permanenza nei locali dell'Istituto; il divieto di consumare pasti a scuola, a meno che sia possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri e fatti salvi gli spazi all'aperto; il distanziamento interpersonale negli spazi comuni; la frequente areazione delle aule; le azioni di sanificazione e pulizia annotate in apposito registro; l'annotazione dei visitatori in apposito registro.

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

### Link alle disposizioni di riferimento:

- Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
- Documenti MIUR www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html
- FAQ aggiornate MIUR <u>www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita</u>

Cordiali saluti.

LA COORD. DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93